

PROGRAMMAZIONE ANNUALE DEGLI INTERVENTI PER IL

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

Contenuti del documento

Capo I - La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (DSU) a.a.2022/2023
Premesse. Finalità.
Capo II - Analisi di contesto
Norme di carattere generale. Dati di contesto.
Cono III. Conortura finanziaria a aritari ner l'accessorazione della ricerca
Capo III - Copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse
•
Capo IV – Interventi e caratteristiche dei benefici

Capo I

La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (DSU) a.a.2022/2023

Premesse

Il documento di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario è redatto ai sensi dell'articolo 12 comma 5 della legge regionale n. 12 del 18 maggio 2016 "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario".

Il documento definisce gli standard qualitativi minimi dei servizi per il diritto allo studio elencati all'art. 8 della citata legge regionale e le specifiche caratteristiche dei benefici (requisiti di ammissibilità ai concorsi, durata dei benefici, classificazione degli studenti in base al Comune di residenza, importi delle borse di studio, requisiti per l'accesso ai benefici, contenuto dei bandi, ecc.) ai quali l'azienda per il diritto allo studio (ADISURC) e le Università si conformano.

Finalità

In attuazione degli articoli n. 3, 33, 34 e 117 della Costituzione e degli art. 4 e 8 dello Statuto della Regione Campania, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni (Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012), la programmazione regionale annuale per il diritto allo studio universitario è volta all'attuazione di un sistema organico di strutture, servizi e benefici che rimuovano gli ostacoli di ordine economico e sociale e consentano ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Ciò nell'ambito dell'attuale scenario economico e sociale in cui versa il territorio regionale, cui la Regione Campania intende dare risposte concrete volte a garantire l'uniformità su tutto il territorio campano del trattamento per l'attribuzione dei benefici in materia di diritto agli studi universitari, assicurandone la qualità dei servizi ed un complesso processo di razionalizzazione della spesa.

La Regione Campania, per l'attuazione delle predette finalità, con legge regionale n. 12/2016, integrata con le modifiche apportate dalle leggi regionali 23 dicembre 2016, n. 38, 31 marzo 2017, n. 10, 28 luglio 2017, n. 23, 30 dicembre 2019, n. 27 e 28 dicembre 2021, n. 31, ha approvato le misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario razionalizzando l'organizzazione delle strutture regionali all'uopo deputate.

Tale intervento legislativo, infatti, ha previsto l'istituzione di un un'unica Azienda con sede in Napoli, Azienda per il diritto allo studio universitario della Regione Campania (ADISURC), in luogo delle sette ADISU ex L.R.7/2002, che si avvale di due centri di responsabilità amministrativa(CRA): uno per i servizi e benefici in favore degli studenti universitari iscritti alle istituzioni aventi sede legale nella provincia di Napoli, ed uno per i servizi e benefici in favore degli studenti iscritti alle istituzioni aventi sede legale nelle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno.

La Regione Campania tramite l'adeguamento dell'assetto organizzativo del diritto allo studio universitario a criteri di efficienza, efficacia ed economicità sta realizzando una semplificazione e razionalizzazione del sistema di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario, garantendo una tutela unitaria del diritto allo studio universitario ed assicurando una gestione adeguata alle diverse realtà diffuse sul territorio regionale.

La finalità della normativa è di evitare duplicazioni di funzioni e costi e garantire nel contempo la massima efficacia nell'erogazione dei servizi.

Scopo della norma è la semplificazione del processo amministrativo nonché la razionalizzazione dell'organizzazione della erogazione dei servizi per il DSU.

A far data dal 1/01/2018, l'ADISURC (Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania) è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse ADISU.

La programmazione DSU a.a. 2022/2023 è stata adeguata alle disposizioni del Decreto Ministeriale 1320 del 17/12/2021, pubblicato in data 26/01/2022, il quale dà attuazione alle novità

introdotte dal PNRR in materia di borse di studio per il periodo di riferimento del Piano, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 152/2021:

"Art. 12

Borse di studio per l'accesso all'università

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, gli importi delle borse di studio e i requisiti di eleggibilità per l'accesso alle stesse sono definiti, per il periodo di riferimento del PNRR, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, in deroga alle disposizioni del medesimo articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. Per le finalità di cui al primo periodo, le risorse indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza confluiscono sul fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012, e sono ripartite con le modalità ordinariamente previste per il fondo medesimo".

Capo II Analisi di contesto

Norme di carattere generale

- △ Decreto Legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, recante "revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari, legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lett. A), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6".
- △ DPCM 9 aprile 2001, s.n., recante "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul Diritto agli Studi Universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- ▲ Decreto Legge 152/2021"Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- ▲ Decreto Ministeriale 1320 del 17/12/2021, di attuazione alle novità introdotte dal PNRR in materia di borse di studio, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legge 152/2021;
- △ Circolare MUR 13676 del 11/05/2022. Circolare ai sensi dell'art.6, comma 1 del DM 1320/2021;
- ▲ Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".
 - ▲ D.M. 28 settembre 2011 "Modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di Studi musicali e Coreutici".
 - ▲ La L.R. n.12 del 18 maggio 2016 "Misure per potenziare e rendere effettivo il diritto allo studio universitario" e ss.mm.ii..
 - ▲ L.R. 10 del 31/03/2017 "Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 Collegato alla stabilità regionale per il 2017".
 - △ DM 616 del 10/08/2017 "Modalità acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici di cui all'art.5 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59".
 - △ Il Decreto interministeriale n.798 del 11/10/2017 "decreto fabbisogni finanziari regionali".
 - △ DL n. 4 del 28/01/2017 art. 11 comma 2 lett.d punto 3 (modifica del termine di validità delle certificazioni ISEE) .
 - ▲ la L.R. n. 31 del 28/12/2021 "Disposizioni per la Formazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania Legge di stabilità Regionale per il 2022"
 - ▲ la L.R. n. 32 del 28/12/2021 "Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2022-2024 della Regione Campania"
 - ▲ la DGR n. 19 del 12/01/2022 "Approvazione Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024"
 - ▲ la DGR n. 20 del 12/01/2022 di approvazione del Bilancio Gestionale 2022-2024 della Regione Campania;
 - △ DM n. 344 dell'8/04/2022 "Definizione dell'elenco dei paesi particolarmente poveri per l'anno accademico 2022/2023".

Dati di contesto

Istituzione Universitaria	Iscritti *	Idonei borse **	Idonei fuori sede	ldonei pendolari	ldonei sede	Paesi poveri	Posti alloggio *****	Idonei borse ***	Borse concesse	Borse Importo pieno	Borse Importo ridotto
Univ. Federico II	74.972	13.245	585	8541	4119	16	52	11.353	11.353	8.650	2.703
Univ. Orientale	10.829	2.578	226	1742	610	0	40	2.356	2.356	1.791	565
Univ. Parthenope	11.524	2.520	36	1599	885	18	6	2.164	2.164	1.729	435
Univ. Luigi Vanvitelli	22.792	3.921	153	3035	733	18	43	3.153	3.153	2.440	713
Univ. Sannio	4.038	464	70	295	99	0	2	445	445	304	141
Univ. Suor Orsola	8.373	2.204	14	1453	737	0	0	2.033	2.033	1.664	369
Univ. Salerno	35.104	6.814	913	5476	425	3	311	6.344	6.344	4.716	1.628
Accademia Belle Arti	3.497	990	61	655	274	0	7	901	901	714	187
Conservatorio S. Pietro a Maiella	842	115	7	77	31	0	0	102	102	82	20
Accademia della moda	860	157	16	111	30	0	0	126	126	94	32
Conservatorio di Avellino	660	81	16	60	5	0	0	79	79	61	18
Conservatorio di Salerno	1.179	216	26	163	27	0	0	217	217	167	50
Conservatorio di Benevento	818	126	18	101	7	0	1	120	120	90	30
IPSEF	47	15	0	10	5	0	0	13	13	12	1
IUM Academy school	36	10	0	6	4	0	0	10	10	7	3
Totali	175.571	33.456	2.141	23.324	7.991	55	462	29.416	29.416	22.521	6.895

	Totale iscritti riferiti al 31/03/2022
	Totale Isonth menti al 61/00/2022
**	Idonei riferiti al 31/12/2021
***	ldonei riferiti al 30/04/2022
****	Borse concesse riferite al 30/04/2022
****	Posti alloggio assegnati agli studenti idonei di borsa di studio fuori sede al 30/04/2022

Capo III Copertura finanziaria e criteri per l'assegnazione delle risorse

Copertura finanziaria del DSU

La copertura finanziaria è garantita nel bilancio di previsione della Regione Campania per il 2022, dallo stanziamento appostato sui capitoli 4804, 4806, 4810:

- α. capitolo 4804 finanzia spese per le attività trasferite all'ADISURC con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo.
- β. capitolo 4806 finanzia spese per il personale e gli organi di gestione e controllo degli Organismi di gestione DSU trasferite all'ADISURC con appositi decreti dirigenziali di acconto e saldo.
- χ. capitolo 4810, è costituito dagli introiti della tassa regionale DSU e finanzia le borse di studio e prestiti d'onore. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme relative al gettito della tassa regionale sono introitate direttamente dalle Aziende, oggi dall'ADISURC.
- δ. Cap.di nuova istituzione è alimentato da risorse aggiuntive per il finanziamento delle borse di studio.

Qualora il bilancio dell'ADISURC presenti avanzi di gestione, l'azienda può destinarne parte all'incremento del fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001.

Criteri e modalità di assegnazione delle risorse finanziarie

All'erogazione delle borse di studio per l'anno accademico 2022/2023 si farà fronte con le somme introitate direttamente dall'ADISURC quale gettito della tassa regionale dell'anno accademico 2022/2023 e con le risorse assegnate dal MIUR alla Regione Campania, ex art.16 DPCM 9/4/2001, sulla base dei criteri stabiliti al livello ministeriale, quale Fondo Integrativo Statale (comprensive delle risorse del PNRR), ed erogate direttamente all'ADISURC. Per la copertura del fabbisogno totale per le borse di studio si provvederà con apposita delibera di programmazione, con risorse a valere su programmi aggiuntivi, in via prioritaria, sulla nuova programmazione 2021- 2027 POR Campania FSE nell'ambito dell'obiettivo strategico dedicato alla promozione della parità di accesso all'istruzione.

Le risorse finanziarie stanziate nel bilancio gestionale della Regione per l'anno 2022 per il funzionamento e le attività del dsu 2022 e per le spese di personale e organi di gestione saranno assegnate all'ADISURC sulla base della presente programmazione, del Piano annuale e del bilancio di previsione dell'azienda approvato dalla Giunta regionale della Campania ed erogate nel corso dell'esercizio finanziario.

L'erogazione delle risorse finanziarie potrà avvenire in più quote, secondo quanto definito dall'ufficio competente della Giunta Regionale. La prima quota potrà essere erogata solo a seguito dell'approvazione del Piano annuale dell'Azienda. Il saldo potrà essere erogato solo a seguito dell'assegnazione definitiva.

Qualora il Rendiconto dell'ADISURC presenti avanzi di gestione, l'azienda provvederà a destinarlo prioritariamente al fondo per le borse di studio al fine di perseguire gli indirizzi e le finalità del DPCM 9/4/2001.

Fondo per il rimborso spese di fotocopiatura

L'art. 8 della L.R. 12/2016 al comma 9 prevede l'istituzione del Fondo per il rimborso spese di fotocopiatura. Per l'anno 2022 l'importo complessivo da destinare per tale finalità è di €100.000,00 a valere sulle somme assegnate sul cap. 4804 a titolo spese per funzionamento e attività .

Il CDA dell'ADISURC disciplinerà con propria delibera, entro novanta giorni dalla approvazione del presente documento, le modalità di accesso al fondo.

fonte: http://burc.regione.campahia.it

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario art. 13 L.R. 12/2016

La tassa regionale, istituita con legge 28 dicembre 1995 n. 549, per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione.

I proventi della tassa non possono essere utilizzati per finalità diverse dalle borse di studio e dai servizi direttamente erogati a favore degli studenti.

Sul sito dell'ADISURC sono pubblicate annualmente le entrate e le uscite relative alla tassa regionale. Per l'iscrizione ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale e che hanno sede legale nella Regione Campania nonché per l'iscrizione agli istituti di cui alla legge 508/1999, destinatari degli interventi regionali per il diritto allo studio universitario, gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa per il dsu. La tassa è corrisposta dagli studenti mediante versamento alla tesoreria dell'ADISURC in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza previsto per le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi di studio, contestualmente al pagamento della prima rata delle tasse universitarie.

La tassa è rimborsata dall'ADISURC agli studenti risultati idonei nelle graduatorie borse di studio formulate dall'ADISURC.

Per l'anno accademico 2022/2023 l'importo della tassa per il dsu è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEEU) relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario risultante dagli archivi INPS:

- a) 120 euro per coloro che presentano un valore ISEEU inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (ISEEU ≤ 22.700,00 euro) e per gli studenti appartenenti ai Paesi in via di sviluppo ex art. 13 comma 5 DPCM 9 aprile 2001 (D.M. n. 351 del 3 maggio 2018);
- b) 140 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (22.700,01 euro < ISEEU < 45.400,00 euro) e per gli studenti con nucleo familiare residente all'estero;
- c) 160 euro per coloro che presentano un valore ISEEU superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio (ISEEU ≥ 45.400,01) e per coloro che risultano sprovvisti di attestazione ISEEU al momento del pagamento della tassa.

Capo IV

Interventi e caratteristiche dei benefici

Sezione I Interventi e tariffe

1. Destinatari e interventi

1.1 I destinatari dei benefici del DSU in Regione Campania sono individuati dall'art.1 commi 3 e 4 della L.R.12/2016.

Gli **interventi** previsti e attivabili ai sensi del DPCM 2001 prevedono due diverse utenze:

- servizi e interventi non destinati alla generalità degli studenti
- servizi e interventi destinati alla generalità degli studenti
 - 1.2 I servizi e gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, concessi agli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale della Regione Campania, capaci e meritevoli, privi di mezzi, intesi come prestazioni sociali agevolate cui si applicano le disposizioni del presente Piano, sono:
 - a) le borse di studio
 - b) i servizi abitativi
 - c) i contributi per la mobilità internazionale
 - d) i prestiti d'onore.
 - **1.3** Sono servizi ed interventi destinati a tutti gli studenti universitari:
 - a) il servizio di ristorazione.
 - b) gli interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità,
 - c) il servizio di informazione ed orientamento al lavoro,
 - d) di agevolazione del trasporto pubblico
 - e) i servizi: di promozione culturale, ricreativo, multimediale, delle attività sportive, di assistenza sanitaria, l'accesso alla cultura, l'attività part-time e il servizio banche dati la cui attivazione è condizionata alle disponibilità finanziarie ed organizzativo funzionali di ciascuna azienda per il diritto allo studio universitario.
 - 1.4 Nelle more della diversa disciplina prevista dall'art. 7, comma 7, dlgs n. 68/12 e smi sui requisiti di eleggibilità per accedere ai diversi livelli essenziali delle prestazioni (la borsa di studio, il materiale didattico; il trasporto; la ristorazione; l'alloggio, ove istituita la residenza; l'accesso alla cultura), la determinazione dei relativi costi e la conseguente erogazione del servizio sono stabilite come di seguito. All'ADISURC viene affidato il compito di operare per l'attivazione e l'assicurazione dei seguenti servizi:

a. Borse di studio

L'obiettivo sul quale l'ADISURC deve concentrare le risorse disponibili è il perseguimento della totale copertura del fabbisogno di borse di studio. A tal fine, oltre ad utilizzare il gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse del Fondo integrativo nazionale e del PNRR, le risorse regionali e le risorse a valere sui programmi aggiuntivi, l'ADISURC si impegna altresì a ricercare ulteriori risorse finanziarie tramite relazioni o accordi con Università, Enti locali, Fondazioni o altri soggetti del territorio.

b. Servizio abitativo

In continuità con il programma precedente, sono prioritari gli interventi tesi al miglioramento strutturale delle residenze e all'incremento della disponibilità di posti alloggio, superando nel contempo il vecchio modello di "studentato-dormitorio" con la previsione di strutture polifunzionali in grado di supportare l'aspetto abitativo con attività collaterali quali la dotazione di sale per studio, riunioni, collegamenti per l'accesso ad Internet.

fonte: http://burc.regione.campania.it

c. Sostegno alla mobilità internazionale

In ragione della rilevanza che la Regione Campania annette al contesto europeo quale riferimento naturale per le prospettive di vita e di lavoro dei giovani, e degli studenti universitari in particolare, l'ADISURC opera per favorire la mobilità internazionale degli studenti per attività di studio e di ricerca. A tal riguardo si auspica una maggiore sinergia e collaborazione fra l'ADISURC e Atenei in materia di gestione e promozione di programmi di mobilità internazionali.

d. Interventi in favore delle fasce di utenza in condizione di disabilità

Al fine di accompagnare tutti gli studenti al successo formativo, specifica attenzione deve essere posta dall'ADISURC allo sviluppo di azioni di sostegno al percorso universitario degli studenti in situazione di handicap, anche attraverso opportune intese con le Università e gli Enti Locali.

In considerazione della partecipazione alla formazione universitaria a livello regionale di studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66% risulta necessario intervenire al fine di rimuovere qualsiasi ostacolo alla suddetta partecipazione.

Gli interventi devono essere realizzati in modo da garantire che lo studente con disabilità possa mantenere il pieno controllo su ogni aspetto della propria vita senza dover subire condizionamenti da parte dei singoli assistenti o degli enti eroganti (art. 8, u.c., dlgs n. 68/12).

e. Ristorazione

La voce comprende, per gli studenti fuori sede, la spesa relativa al servizio offerto per due pasti giornalieri, dalle mense universitarie o da strutture convenzionate o da strutture aziendali ovvero la spesa per mangiare a casa; per gli studenti in sede e pendolari, la spesa per un pasto giornaliero.

f. Accesso alla cultura.

La presente voce comprende la sola spesa essenziale effettuata dagli studenti per frequentare eventi culturali presso la città, sede dell'Ateneo per il completamento del percorso formativo. La spesa si ispira a criteri di uniformità in ciascuna provincia, non deve essere eccessivamente onerosa e deve essere prevista una tantum in relazione al singolo studente o a gruppi di studenti che usufruiscono del relativo servizio.

q. Materiale didattico

La voce materiale didattico comprende la spesa per i libri di testo degli esami fondamentali di ogni corso e gli strumenti didattici indispensabili per lo studio. Non è compresa la spesa per l'acquisto di personal computer ed altri strumenti od attrezzature tecniche ed informatiche.

h. Sostegno attività sportiva

La voce comprende il sostegno ed il potenziamento del servizio sportivo universitario, che i CUS territoriali (BN, CE, SA, NA) da anni garantiscono quotidianamente in favore degli iscritti agli Atenei campani ed alle Istituzioni ad essi equiparati, per il pieno ed effettivo sviluppo delle capacità attitudinali e professionali degli studenti.

2. Tariffe e servizi ristorazione e abitativo

2.1 Il Consiglio di Amministrazione dell'ADISURC determina annualmente le tariffe dei servizi in conformità ai principi dettati dalla Legge Regionale n. 12/2016 ed in linea al DPCM del 9 aprile 2001 ed al DM 1320/2021, tenendo conto degli indirizzi e delle tariffazioni minime di seguito indicati.

Tariffe servizio ristorazione

2.2 Le tariffe applicabili per il servizio di ristorazione per la consumazione di un pasto completo sono articolate secondo due macrocategorie economiche di appartenenza.

I Categoria

2.3 Fanno parte della prima categoria tutti gli studenti che si trovano nelle condizioni di reddito e di merito per accedere mediante concorsi a benefici a domanda individuale. A tal fine gli studenti producono una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445 e s.m.i., che sintetizzi le condizioni reddituali del nucleo familiare convenzionale e la situazione di merito. Nel caso in cui la dichiarazione non sia prodotta, gli studenti sono collocati

- nella seconda categoria laddove il CdA dell'ADISURC non provveda a definire una ulteriore III categoria economica come di seguito disciplinata.
- 2.4 Alla prima categoria appartengono anche gli apolidi, i rifugiati politici e gli studenti provenienti dai paesi in via di sviluppo, i paesi in stato di belligeranza nonché gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri in relazione alla presenza di un Basso Indicatore di Sviluppo Umano se in possesso del solo requisito di merito richiesto per accedere ai concorsi a benefici a domanda individuale.
- **2.5** Il servizio è fruito dagli studenti rientranti nella prima categoria al costo di 2,00 € per pasto tradizionale e 1,50 € per pasto alternativo (fast- food, cestino o similari).

II Categoria

- 2.6 Tutti gli studenti non rientranti nella prima categoria sono compresi nella seconda laddove il CdA dell'ADISURC non provveda a definire una ulteriore III categoria economica come di seguito disciplinata. Sono inclusi nella seconda categoria anche gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.
- 2.7 Il servizio mensa è fruito dagli studenti di questa categoria al costo di 3,00 € per pasto tradizionale e 2,50 € per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari).

Ulteriore III Categoria

- 2.8 Laddove il CDA dell'ADISURC intenda introdurre una ulteriore terza categoria economica questa dovrà essere esclusivamente relativa agli studenti che non presentino alcuna attestazione certificante la loro posizione reddituale e per coloro i quali l'ISEE sia superiore a 27.000,00 € e/o l'ISPE superiore a 50.000,00 €. In ogni caso il costo massimo per il servizio ristorazione fruito dagli studenti di questa categoria non potrà superare 6,00 € per pasto tradizionale e 5,00 € per pasto alternativo (fast-food, cestino o similari). Sono esclusi da questa categoria gli studenti stranieri che a vario titolo (Erasmus Socrates, ecc.) frequentino corsi presso gli Atenei della Campania.
- **2.9** Il costo massimo per il servizio ristorazione fruito dagli studenti di tutte le categoria non potrà superare le tariffe di cui al punto 2.8.

Tariffe servizio abitativo

- **2.10** La tariffa del servizio abitativo non può comunque essere inferiore ad:
 - α) € 160,00 per un posto letto/mese non rientrante nell'ottimale offerto;
 - β) € 210,00 per un posto letto/mese rientrante nell'ottimale offerto.

Dette tariffe sono da applicare nei confronti dei borsisti fuori sede ed ai fini della quantificazione del costo del posto letto da introitare, da parte delle aziende, nei casi previsti a titolo di recupero della borsa di studio in servizi, in relazione al numero dei mesi o frazione di mese, realmente usufruito in conto borsa.

- **2.11** Per l'anno accademico 2022/2023, ai fini della tariffazione del Servizio Abitativo, sono individuate due categorie sulla base delle tipologie e degli standard qualitativi dei servizi offerti, come di seguito riportate:
 - a) I Categoria per standard qualitativi non rientranti nell'ottimale offerto, al costo compreso tra €
 1.600,00/annui e € 2.000,00/annui, in relazione ai servizi offerti e ai mesi di effettiva erogazione del servizio.
 - b) Il Categoria per standard qualitativi ottimali offerti, al costo compreso tra € 2.100,00/annui e € 2.600,00/annui in relazione ai servizi offerti e ai mesi di effettiva erogazione
- 2.12 Subordinatamente al soddisfacimento del primario fine istituzionale, il CdA dell'ADISURC può ammettere a fruire dei servizi anche altri utenti, attraverso la stipula di convenzioni. La tariffa, in tal caso, è determinata in misura pari al costo medio effettivo per ciascuna tipologia di servizio, compatibilmente con le tariffe di mercato (tariffe praticate da analoghe strutture in ambito regionale e nazionale).
- **2.13** La Regione procederà, ove lo ritenga opportuno, a forme di ricognizione periodica sull'effettivo utilizzo dei posti letto disponibili sollecitandone il pieno utilizzo anche attraverso forme di convenzionamento fra più Atenei.

3. Priorità di destinazione delle risorse.

3.1 Nell'ambito delle risorse trasferite e delle risorse proprie disponibili, l'ADISURC assicurerà priorità di utilizzo delle risorse con destinazione ai servizi essenziali: borse di studio, ristorazione e abitativo.

Sezione II - Criteri per la redazione dei bandi e per l'accesso a PSA

4. Destinatari degli interventi

- **4.1** La presente sezione è relativa alle Prestazioni Sociali Agevolate (PSA), indicate dall' art. 2, comma 1 del DPCM. 9 aprile 2001 (borse di studio, servizio abitativo, prestiti d'onore e contributi per la mobilità internazionale), nonché al servizio ristorazione.
- **4.2** Possono accedere agli interventi non destinati alla generalità degli studenti, coloro che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca (a condizione che non beneficiano delle borse di studio di cui al D.M. 30/04/1999 n°224, attivati ai sensi della legge 3 luglio 1998, n°210, art. 4), delle Università.
- **4.3** Non sono ammessi al concorso gli studenti che abbiano- in caso di variazione di carriera una borsa per lo stesso anno di corso per il quale viene proposta l'istanza, ai sensi della presente programmazione. Gli studenti che per l'anno accademico 2022/2023 risulteranno iscritti al primo anno di un corso di studi dello stesso tipo di quello dal quale provengono, non sono ammessi al concorso. Essi potranno parteciparvi dall'anno accademico successivo.
- **4.4** In via transitoria e sino al loro esaurimento, i servizi e gli interventi PSA sono attribuiti anche agli studenti iscritti a corsi avente valore legale attivati prima dell'attuazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n°509 laddove ancora in essere, e Legge n.508/99.
- **4.5** Agli studenti dell'Accademia di Belle Arti, dell'Accademia della Moda e dei Conservatori, si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, commi dal 19 al 23.
- **4.6** Subordinatamente all'assegnazione dei posti alloggio agli studenti fuori-sede vincitori di apposito concorso, l'ADISURC può ammettere alla fruizione del servizio anche gli studenti extraeuropei che a vario titolo frequentino corsi presso gli Atenei della Campania alle condizioni fissate dall'ADISURC.

5. Durata degli interventi

- **5.1** I benefici sono concessi per il conseguimento del primo titolo per ciascuno dei livelli di corsi nelle seguenti modalità:
- agli iscritti ai corsi di laurea, per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a nove semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- agli iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con invalidità non inferiore al 66%, la durata si eleva a quindici semestri limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- agli iscritti agli altri corsi di laurea magistrale o specialistica, per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, la durata si eleva a sette semestri; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore semestre;
- agli iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del D.M. 509/99 e della Legge n.508/99 per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi più uno a partire dall'anno di prima iscrizione; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno; per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, la durata si eleva a due anni; limitatamente ai servizi abitativi, anche per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto 2021, l'80% delle annualità previste dal piano di studio del rispettivo corso di laurea o di diploma, arrotondate per difetto;
- agli iscritti ai corsi di dottorato ed ai corsi di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368) per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici a partire dall'anno di prima iscrizione;
- per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi di cui all'art.3 del D.M. 616 del

- 10/08/2017, la durata normale del corso di studio frequentata è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso.
- per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio presso Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici di cui al D.M. 28 settembre 2011 la durata massima di iscrizione è quella prevista nei rispettivi ordinamenti.
- **5.2** Lo studente che nell'A.A. 2022/2023 è iscritto all'ultimo anno di un corso di laurea, laurea magistrale o specialistica e specialistica a ciclo unico, beneficiario per il medesimo anno di borsa di studio e che si laurea in un numero di anni pari alla durata legale del corso di studi a partire dalla prima immatricolazione assoluta e comunque entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso.

6. Classificazione degli studenti per comune di residenza

- **6.1** Ai fini della definizione dell'importo della borsa di studio, la condizione di studente è definita sulla base della provenienza, secondo le seguenti tipologie previste dal DPCM 9 Aprile 2001, art. 4, comma 8, lettere a,b,c.
- **6.2** Per studente in sede si intende studente residente nel Comune sede del corso di studi frequentato o in uno dei comuni confinanti:
- 6.3 Per studente fuori sede si intende lo studente il cui nucleo familiare convenzionale sia residente in un Comune distante almeno 30 km dalla sede del corso di studio frequentato o nelle isole o sia impossibilitato a raggiungerlo e frequentarlo quotidianamente e che, pertanto, prende alloggio, a titolo oneroso, nei pressi della sede del corso di studio, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altro alloggio di privati o enti, per un periodo non inferiore a dieci mesi.
- **6.4** Per studente pendolare si intende lo studente non rientrante nei due casi precedenti.

7. Determinazione importi Borse di studio

- **7.1** Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 1320/2021, l'importo della borsa di studio di cui al decreto del MUR 12 febbraio 2021 n. 157 è incrementato in misura diversificata in relazione alla condizione abitativa dello studente.
- **7.2** Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DM 1320/2021, al fine di agevolare gli studenti economicamente più svantaggiati, agli studenti con indicatore ISEE inferiore alla metà del limite massimo, l'importo della borsa di studio è incrementato del 15%.
- **7.3** La Tabella 1 riporta gli importi della borsa di studio annuale, diversificati in base alla posizione reddituale dello studente, sulla base del combinato disposto dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 3, comma 8, del DM 1320/2021.

Tab.1

		IMPORTO DELLA BORSA IN EURO DM 1320/2021				
ISEE		"FUORI SEDE"	"PENDOLARE"	"IN SEDE"		
		Importo complessivo	Importo complessivo	Importo complessivo		
R < 1/2 della soglia	€ 11.350,00	€ 7.081,40	€ 4.138,29	€ 2.854,01		
1/2 della soglia <u><</u> R <u><</u> 2/3 della soglia	€ 15.133,33	€ 6.157,74	€ 3.598,51	€ 2.481,75		
2/3 della soglia < R <u><</u> 7/9 della soglia	€ 16.330,00	€ 5.601,83	€ 3.180,67	€ 2.131,17		
7/9 della soglia < R <u><</u> 8/9 della soglia	€ 18.660,00	€ 5.045,91	€ 2.762,84	€ 1.780,58		
8/9 della soglia < R <reddito (*)<="" soglia="" th=""><th>€ 22.700,00</th><th>€ 4.490,00</th><th>€ 2.345,00</th><th>€ 1.430,00</th></reddito>	€ 22.700,00	€ 4.490,00	€ 2.345,00	€ 1.430,00		

- 7.4 Al fine di promuovere ulteriormente l'accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l'importo della borsa di studio di cui al punto 7.3 è incrementato del 20%. Tale incremento non è cumulabile con l'incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento e, pertanto, l'incremento è calcolato sulla base del valore della borsa spettante alla studentessa. Per l'elenco dei corsi STEM si fa riferimento alla Circolare del Ministero dell'Università e della Ricerca 13676 del 11/05/2022.
- **7.5** Per gli studenti in sede alla borsa di studio definita secondo la tabella 1 si aggiunge la fruizione di un pasto giornaliero gratuito su base annua, ai sensi dell'art. 9 comma 2 lettera c del DPCM 9/04/2001.
- **7.6** Gli studenti idonei per il conseguimento delle borse di studio che non ottengano il beneficio per esaurimento delle disponibilità finanziarie sono ammessi a fruire gratuitamente del servizio di ristorazione, ad eccezione degli immatricolati che rientrano nella prima categoria di tariffazione
- 7.7 L'attribuzione della borsa relativa all'ulteriore semestre (cfr art 5.1 comma a, b, c) è disciplinata secondo le modalità fissate dal bando emesso dall'ADISURC in coerenza all'art.3, c. 4; lettere a, b, c; art. 6 cc 4, 5 del citato DPCM ed è rapportata nel valore al 50% degli importi precedentemente determinati. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del DM 1320/2021, tale borsa è riconosciuta anche in caso di laurea in corso, purchè risulti l'iscrizione all'anno accademico in corso al momento della domanda.
- 7.8 Per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio presso Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici di cui al DM 28 settembre 2011, in caso di idoneità in entrambe le graduatorie, la borsa di studio e i benefici correlati sono riconosciuti per uno solo dei percorsi accademici a scelta dello studente. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 1320/2021, per tali studenti l'importo di borsa di studio è incrementato del 20%. L'incremento di cui al precedente periodo non è dovuto nel caso in cui lo studente perda i requisiti per la borsa con riferimento al corso di studio al quale lo studente ha correlato il predetto incremento.
- **7.9** Ai sensi del DPCM 9 aprile 2001, art. 4, comma 13, e dell'art. 5, commi 2, 3 e 4, del DM 1320/2021, l'importo in denaro della borsa di studio è erogato:
 - per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo in due rate semestrali: la prima entro il 31 dicembre 2022, la seconda entro il 30 giugno 2023;
 - per gli iscritti per la prima volta al primo anno in tre rate: la prima, pari al 20%, entro il 10 novembre 2022 compatibilmente con la formazione delle graduatorie definitive o con la tempistica dei processi relativi all'assegnazione dei fondi statali; la seconda, pari al 30%, entro il 31 dicembre 2022; eventualmente la terza, pari al 50%, al conseguimento, entro il 10 agosto 2023, di 20 crediti. La terza rata è sempre corrisposta agli

studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un'invalidità pari o superiore al 66%.

8. Rideterminazione degli importi PSA secondo la tariffazione minima

8.1 Nel caso in cui l'ADISURC sia in grado di assicurare il servizio ristorazione e/o servizio abitativo gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso l'importo della borsa viene così rideterminato:

		Servizio assicurato		Importo borsa rideterminato
		Abitativo	+	€ 3.557,74
studenti	fuori	vitto (un pasto giornaliero solo pranzo)	+	€ 5.457,74
sede		abitativo e vitto (1 pasto giornaliero, solo	+	€ 2.857,74
		pranzo)		
		abitativo e vitto		2.157,74 €

8.2 Nel caso in cui le tipologie e gli standard qualitativi dei servizi offerti non siano omogenei, è possibile applicare alle borse di studio indicate nella Tabella 1 le seguenti detrazioni:

studenti fuori sede	Abitativo	detrazione		
	per standard ottimale offerto	Fino a € 2.600,00		
Studenti luon sede	per standard non rientranti nell'ottimale offerto	Fino a € 2.000,00 €		
	Mensa	detrazione		
	per n. 2 pasti completi tradizionali	1.400,00 €		
	per n. 1 pasto completo tradizionale	700,00 €		
studenti fuori sede	per n. 2 pasti alternativi (fast-food, cestino o similari),	1080,00 €		
	per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari),	540,00 €		
	per n. 2 pasti di cui 1 tradizionale e 1 alternativo	1.240,00 €		
	Mensa	detrazione		
studenti pendolari	per n. 1 pasto completo tradizionale	700,00 €		
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	per n. 1 pasto alternativo (fast- food, cestino o similari),	540,00 €		

- **8.3** Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'imposizione sui redditi come da Circolari del Ministero delle Finanze e da Normativa vigente.
- **8.4** Alle borse di studio si applica l'esenzione dall'Imposta Regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 23/12/2000, n°388, modificativa della legge 15/12/1997, n. 446. **8.5** L'ADISURC può realizzare forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai propri servizi attingendo alle graduatorie predisposte dalle università per le attività a tempo parziale degli studenti. In caso di esaurimento o indisponibilità delle apposite graduatorie, l'ADISURC attinge alle graduatorie per il conseguimento delle borse di studio e dei servizi abitativi, attribuendo precedenza agli idonei non beneficiari.
- **8.6** L'ADISURC può attivare a favore degli studenti fuori sede non beneficiari del servizio abitativo un servizio di consulenza, con adeguata pubblicità anche attraverso il sito web, per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. L'ADISURC può provvedere, inoltre, anche su richiesta della Regione, alle indagini per la individuazione dei costi di mantenimento agli studi universitari per le diverse categorie di studenti e ad altre indagini che si rivelino opportune o necessarie. Il risultato di tali indagini nonché le attività promosse ai sensi del presente punto viene annualmente trasmesso alla Regione.

9. Borse di studio Requisiti economici e patrimoniali

- **9.1** Le borse di studio sono annuali e vengono assegnate, per concorso, agli studenti in possesso dei requisiti economici e di merito, iscritti ai corsi di studio delle Università, statali e non statali legalmente riconosciute, delle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale di cui alla L. 508/99, aventi sede legale in Campania (di seguito solo Università).
- **9.2** Le condizioni economiche (cfr. art.4 e art. 9 DPCM n.159 del 05/12/2013) e patrimoniali (cfr. art. 5 DPCM n.159 del 05/12/2013) dello studente iscritto o che intende iscriversi a corsi di istruzione superiore sono individuate sulla base dell' ISEE, di cui al DPCM n.159 del 05/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 9.3 L'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n.68, disciplina anche la condizione economica degli studenti stranieri e degli studenti italiani residenti all'estero definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero valutati secondo le modalità di cui all'art.7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012 n.68.
- **9.4** Per l'accesso alle borse di studio, l'ISEE del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non può superare il limite di € 22.700,00. Sono esclusi dai benefici, ai sensi dell'art.8, comma 3, del D.Lgs. n.68/2012 e dell'art.2, comma 1, del D.P.C.M 05/12/2013, n.159, gli studenti per i quali l'Indicatore della situazione patrimoniale familiare equivalente superi il limite di € 46.500,00.
- 9.5 Ai sensi dell'art. 10 del DPCM 5 dicembre 2013 n.159 il richiedente la borsa di studio presenta, in riferimento al nucleo familiare, a norma del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) di cui alla modulistica di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 7 novembre 2014 (G.U. n. 267 del 17/11/2014 Supp. Ordinario n. 87) avendo cura di compilare il Mod. MB.2 fondamentale per l'accesso ai benefici relativi alle prestazioni universitarie e del diritto allo studio.
- **9.6** Il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159. Per quanto attiene alle prestazioni per il Diritto allo Studio Universitario, dette norme sono integrate da quanto fissato dall'art. 8 del precitato DPCM relativamente anche alla definizione della condizione economica e patrimoniale.
- 9.7 Così come previsto dal comma 5 dell'art. 8 del Decreto Legislativo 68 del 29 marzo 2012, fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7 del precitato decreto legislativo, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2001, relative alla condizione economica.

Borse di studio. Requisiti di merito

I requisiti di merito sono definiti dall'articolo 5 del DM 1320 del 2021. In particolare:

- 9.8 Gli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi ottengono i benefici relativi all'attribuzione della prima rata della borsa di studio in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al citato decreto, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dello stesso in caso di lauree magistrali. I requisiti di merito sono valutati in itinere ai fini della corresponsione della seconda e terza rata della borsa di studio sulla base delle modalità di cui ai successivi commi.
- **9.9** Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea o diplomi di primo livello e di laurea magistrale a ciclo unico:
- a) la prima rata della borsa, in misura pari al 20% del totale, è corrisposta entro dieci giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni ai corsi di studio e, comunque, entro e non oltre il 10 novembre compatibilmente con la formazione delle graduatorie definitive o con la tempistica dei processi relativi all'assegnazione dei fondi statali:
- b) la seconda rata della borsa, in misura pari ad un ulteriore 30% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie e comunque non oltre il 31 dicembre;
- c) la terza rata della borsa, in misura pari al restante 50% del totale, è corrisposta al raggiungimento di un livello minimo di merito individuato dai soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio sino ad un massimo di 20 crediti per i corsi organizzati in più periodi didattici, quadrimestri, semestri o moduli, e di 10 crediti per gli altri, purché conseguiti entro il 10 agosto.
- 9.10 Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale o diploma di secondo livello, la prima rata della borsa, in misura pari al 50% del totale, è corrisposta entro 60 giorni dalla

pubblicazione delle graduatorie e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente decreto, dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici, e del riconoscimento di almeno 150 crediti, la seconda rata della borsa è corrisposta al raggiungimento di un livello minimo di merito di 20 crediti, purché conseguiti entro il 10 agosto.

- 9.11 La borsa è revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale i quali, entro il 30 novembre dell'anno solare successivo all'iscrizione non abbiano conseguito almeno 20 crediti, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. L'ADISURC, in casi eccezionali, può differire di non oltre 90 giorni il termine previsto per il conseguimento dei livelli minimi di merito richiesti per evitare la revoca a. In caso di revoca, le somme riscosse devono essere restituite. A tale scopo l'Azienda definisce accordi intesi a definire le procedure di recupero anche su base rateale.
- 9.12 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo per i corsi di laurea, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per l'ultimo semestre, 135 crediti.
- 9.13 Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 25 crediti, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
- b) per il terzo anno, 80 crediti;
- c) per il quarto anno, 135 crediti;
- d) per il quinto anno, 190 crediti;
- e) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti;
- f) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- **9.14** Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui ai commi 5 e 6 del citato decreto, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:
- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota del "bonus" suddetto non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

- **9.15** Al fine di determinare il diritto al mantenimento dei benefici per gli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea magistrale, lo studente deve possedere entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
- a) per il secondo anno, 30 crediti;
- b) per l'ultimo semestre, 80 crediti.

Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al presente comma, lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

- **9.16** I crediti, di cui ai commi precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.
- 9.17 Per i corsi ad accesso programmato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 2 agosto 1999, n. 264, o dei regolamenti didattici e di deliberazioni degli organi accademici delle università, si rinvia a quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 9, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
- 9.18 Al fine di ottenere il mantenimento dei benefici, oltre al possesso dei requisiti di merito previsti dal presente articolo, lo studente deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti sulla base dei regolamenti didattici delle specifiche università.

- **9.19** Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda che lo studente possa conseguire un numero di crediti inferiore a 60, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridefiniti in misura proporzionale ai crediti effettivamente conseguibili.
- **9.20** Nel caso in cui l'organizzazione dei corsi preveda la presenza di corsi a carattere annuale, i requisiti di merito di cui al presente articolo sono ridotti in misura pari a 2 crediti per ogni corso di tale tipologia attivato nell'anno accademico di riferimento.
- 9.21 Nel caso in cui le università introducano apposite modalità organizzative delle attività formative per studenti non impegnati a tempo pieno, i soggetti competenti in materia di servizi per il diritto allo studio definiscono autonomamente le specifiche modalità ed i relativi requisiti di ammissione secondo principi di proporzionalità. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 sugli interventi a favore degli studenti con disabilità.
- **9.22** Il conseguimento dei crediti è certificato dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale di norma sulla base di procedure informatizzate, condivise con ADISURC.
- 9.23 Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, la borsa è corrisposta in funzione del possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui al presente decreto e dell'ammissione ai corsi secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- **9.24** Al fine di determinare il diritto al mantenimento della borsa per gli anni successivi al primo, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, lo studente deve possedere i requisiti necessari per l'ammissione previsti dai rispettivi ordinamenti delle specifiche università.
- 9.25 Per gli studenti iscritti contemporaneamente a corsi di studio presso Università e Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici di cui al D.M. 28 settembre 2011 le situazioni di studenti fuori corso, eventuali ripetenze e sbarramenti in relazione a particolari insegnamenti, nonché il numero di crediti quale requisito minimo di merito, sono quelli previsti nei rispettivi ordinamenti e sono valutati dall'Adisurc in raccordo con gli atenei e gli Istituti Superiori di Studi Musicali e Coreutici ai fini dell'attribuzione dei benefici per il diritto allo studio.

Borse di studio. Tempi e modalità per la presentazione della domanda di concorso

- **9.26** L'ADISURC provvede a pubblicare i bandi per le borse di studio ed i servizi abitativi almeno 45 giorni prima della rispettiva scadenza, predisponendo la relativa modulistica.
- 9.27 Le domande per l'accesso alla borsa di studio, corredate dalle informazioni relative alle condizioni economiche e di merito, vanno presentate dagli studenti, avvalendosi della facoltà di autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, entro le scadenze e secondo le modalità fissate dal bando dell'ADISURC, secondo i termini previsti dall'art. 4, comma 12 del DPCM 9/4/2001.
- 9.28 Per gli studenti iscritti per l'A.A. 2021/2022 all'ultimo anno del proprio corso di laurea e che prevedono di conseguire la laurea nel periodo 1 ottobre 2022 31 marzo 2023 e che intendono iscriversi in tale periodo per l'A.A. 2022/2023 al primo anno dei corsi di laurea specialistica o magistrale, l'ADISURC predispone nel Bando apposite modalità per la presentazione delle domande.
- 9.29 L'ADISURC fissa i termini per la richiesta delle borse e la fruizione dei servizi non destinati alla generalità degli studenti, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti degli studenti richiedenti, ivi compresi la presentazione della dichiarazione unica sostitutiva, in maniera tale che le procedure amministrative adottate siano completate entro il 30 Settembre 2022 con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie, redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti. Nel caso l'ADISURC sia in grado di assicurare il servizio abitativo, le graduatorie provvisorie devono essere rese ufficiali entro il 30 Settembre 2022.
- **9.30** L'ADISURC, in coordinamento con gli Atenei, si dota di procedure per il controllo della veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti per gli aspetti relativi alla condizione economica. Deve essere almeno garantito il controllo a campione di almeno il 20% dei beneficiari di borsa di studio. Le verifiche per il merito dichiarato vanno effettuate sulla totalità degli studenti beneficiari.

Borsa di studio per gli studenti stranieri non appartenenti all'Unione Europea

9.31 Gli studenti stranieri e gli studenti apolidi o rifugiati politici (purché tale "status" sia comprovato dagli interessati stessi mediante documentazione ufficiale in loro possesso rilasciata, rispettivamente dal Tribunale Civile per gli studenti apolidi, dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero

- dell'Interno, per i rifugiati politici) sono ammessi a concorrere alla borsa di studio, ai sensi del d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394, articolo 46.
- **9.32** Gli studenti suddetti, oltre al possesso degli specifici requisiti sopra indicati ed ai relativi requisiti di merito, sono tenuti a comprovare il possesso degli altri requisiti economici e familiari previsti per la borsa di studio mediante idonee certificazioni.
- **9.33** Per la determinazione degli indicatori della condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri si rimanda al punto 9.3.
- **9.34** Gli studenti apolidi o rifugiati politici sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate o Consolati.
- **9.35** Gli studenti stranieri sono considerati studenti fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
- 9.36 Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; tale attestazione e quelle alternative di cui in seguito, ai fini della quantificazione dell'importo Isee ed Ispe, sono fatte corrispondere in entrambi gli indicatori a euro 1 (uno).
- 9.37 Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.
- **9.38** Lo studente è obbligato comunque a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare.
- **9.39** Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

Borsa di studio per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%

- 9.40 L'ADISURC si adopera per favorire l'accesso agli studi universitari e la prosecuzione del percorso formativo intrapreso dagli studenti diversamente abili, garantendo il più possibile alla singola persona con disabilità il controllo su ogni aspetto della propria vita. Per il conseguimento di tale finalità l'ADISURC promuove le necessarie forme di coordinamento con gli Atenei, avvalendosi anche della collaborazione delle istituzioni competenti nonché dei soggetti che operano nel settore.
- **9.41** Per gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%, sono previste le seguenti disposizioni generali:
 - a. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici a partire dall'anno di prima immatricolazione è: nove semestri per i corsi di laurea; sette semestri per i corsi di laurea specialistica o magistrale; quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico;
 - b. per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 508/99 la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 % delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondati per difetto.
 - c. per gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico i requisiti di merito sono diminuiti del 40% rispetto a quelli precedentemente indicati.
 - d. agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico non si applicano le disposizioni relative alla verifica del merito per l'erogazione della seconda rata della borsa e per l'eventuale revoca della stessa.
 - e. per gli studenti iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale n. 509/99 e L. 508/99 e smi si applicano i requisiti di merito indicati dal DPCM del 9 aprile 2001, art. 14, comma 5, eventualmente convertiti su indicazione degli Atenei in crediti convenzionali.

9.42 Compatibilmente alle risorse disponibili, l'ADISURC può aumentare l'importo della borsa di studio fino al massimo del 40% in funzione della disabilità di cui lo studente è portatore, al fine di consentire l'utilizzo di protesi e supporti, nonché di tutti gli interventi che agevolino la fruizione dell'attività didattica e lo studio.

Borse di studio. Formulazione delle graduatorie degli idonei

- **9.43** Qualora non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, l'ADISURC procede alla definizione di graduatorie per la concessione dei benefici sulla base delle seguenti modalità:
 - a) per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi di laurea attraverso l'approvazione unica graduatoria regionale, in base all'ordine crescente di valore ISEE.L'ADISURC prevede, poi, elenchi differenziati per tipologia di corso, nell'ambito della graduatoria unica, assicurando almeno una borsa per ogni corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale e di laurea specialistica a ciclo unico, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), di dottorato di ricerca:
 - b) per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, attraverso approvazione di graduatoria di merito. La graduatoria è redatta sulla base dei criteri definiti dall'articolo 6 del DPCM e sulla base di metodologie che, tenendo conto del numero di crediti e delle votazioni conseguite, permettano di rendere confrontabili i parametri di merito individuale degli studenti. Nell'impossibilità di utilizzare tali metodi, sono individuati un numero minimo di benefici per ciascuna classe e per ciascun anno di corso, al fine di assicurare un'equilibrata distribuzione dei benefici.
- **9.44** A parità di merito, viene riconosciuta precedenza, nell'ordine:
 - a. alla condizione economica riferita all'ISEE del nucleo familiare convenzionale, in ordine crescente:
 - b. ai beneficiari al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
 - c. agli idonei al concorso per l'anno precedente a quello di selezione;
 - d. al più giovane d'età.
- 9.45 Le graduatorie provvisorie sono redatte sulla base delle autocertificazioni rese dagli studenti e vengono pubblicate entro il 31 ottobre per le borse di studio. Nel caso l'ADISURC sia in grado di assicurare il servizio abitativo, le graduatorie provvisorie devono rese ufficiali entro il 30 settembre 2022.

Borse di studio. Benefici per i vincitori e per gli idonei non assegnatari della borsa.

- **9.46** Per i candidati che risultino vincitori del concorso è previsto:
 - a. l'assegnazione di una somma in denaro nei limiti della definita tariffazione dei servizi;
 - **b.** per gli studenti fuori sede l'assegnazione di un posto-alloggio nelle residenze universitarie, se disponibile;
 - c. l'accesso al servizio ristorazione secondo quanto fissato all'art.2;
 - d. l'assegnazione contributi per la mobilità internazionale, se richiesti;
 - **e.** il rimborso da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati ai sensi della normativa vigente;
 - **f.** il rimborso della tassa regionale.
- **9.47** Per i candidati che risultino idonei ma non assegnatari della borsa, è previsto:
 - a. il rimborso in automatico da parte dell'Università delle tasse universitarie e dei contributi eventualmente versati;
 - b. il rimborso della tassa regionale;
 - c. l'ammissione al servizio abitativo nei limiti delle disponibilità;
 - d. l'accesso al servizio ristorazione secondo quanto fissato dall'art.2.

Borsa di studio. Compatibilità

- **9.48** La borsa di studio è compatibile con altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale, con esclusione per il prestito fiduciario ed eventuali altri benefici dichiarati espressamente incompatibili con la borsa di studio.
- **9.49** La borsa di studio è cumulabile con il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dall'Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza.

10. Servizio abitativo - Requisiti generali.

- **10.1** L'ADISURC assume come criteri di riparto dei posti letto disponibili nelle residenze i medesimi adoperati per il riparto delle borse di studio.
- **10.2** L'ADISURC regola le condizioni di permanenza degli studenti iscritti all'anno 2022/2023 che non hanno conseguito i requisiti di merito per l'ottenimento della II rata e per quelli che hanno conseguito il titolo relativo al corso di studi frequentato entro l'ulteriore semestre.
- 10.3 Per poter partecipare al concorso gli studenti, oltre che a trovarsi nelle condizioni generali di cui ai precedenti punti per l'ammissione al concorso della borsa di studio e possedere i requisiti di condizione economica richiesti, dovranno:
 - essere qualificabili "fuori sede";
 - b. non aver già beneficiato, precedentemente all'anno accademico per il quale si concorre, del posto alloggio (o del contributo affitto) per un numero di anni pari o superiore alla durata massima prevista per il corso di studi cui risultano iscritti per l'A.A. antecedente a quello di presentazione della domanda o, in caso di passaggio, per il corso di studi cui sono considerati iscritti.

Servizio abitativo - Incompatibilità.

- 10.4 Il posto alloggio è incompatibile con attività che non consentano la frequenza agli studi. Il posto alloggio è inoltre incompatibile con lo svolgimento del servizio militare, con lo status di detenuto e lo svolgimento del servizio civile volontario con diritto all'alloggio o alla monetizzazione dello stesso. La retribuzione dell'attività a tempo parziale prevista dall'articolo 11 del D.Lgs 68/2012, non costituisce causa di incompatibilità.
- 10.5 Il posto alloggio è incompatibile con provvidenze analoghe (assegni, borse di studio, posti gratuiti o parzialmente gratuiti e servizi abitativi) diverse da quelle concesse dalle aziende regionali per il diritto allo studio universitario della Campania; in caso di concomitanza lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'uno o dell'altro beneficio; è fatta eccezione per le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti, per il contributo a carattere premiante eventualmente assegnato dalle Università agli studenti iscritti ai percorsi di eccellenza, per i contributi eventualmente concessi dalle Università utilizzando le graduatorie degli studenti idonei non beneficiari del concorso per la borsa di studio bandito dalle Aziende, e per le altre misure individuali, anche monetarie, promosse dalla Regione Campania nei settori di propria competenza istituzionale.
- **10.6** Il posto alloggio è altresì incompatibile con qualsiasi situazione debitoria maturata nei confronti dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario.

Servizio abitativo - Termini per la presentazione delle domande. Durata del beneficio.

- 10.7 I termini per la presentazione delle domande di posto alloggio sono fissati dall'ADISURC anche in relazione al previsto programma di anticipazione della concessione del beneficio teso a far fronte alle esigenze didattiche degli studenti. Ai fini suddetti, i tempi di assegnazione del posto alloggio possono essere rimodulati prevedendo anche assegnazioni per periodi inferiori a quelli di norma previsti.
- 10.8 I posti alloggio, eventualmente, non assegnati a seguito di procedura concorsuale così come, nei periodi di tempo libero da attività accademiche, tutti i restanti posti, saranno utilizzati dall'ADISURC per i propri fini istituzionali e per quelli delle Università.

Servizio abitativo - Graduatorie per l'assegnazione

- 10.9 Sono considerati in possesso dei requisiti necessari per ottenere il posto alloggio gli studenti fuori sede che, in assenza di cause di incompatibilità, siano risultati idonei al concorso borse di studio.
- **10.10** L'ADISURC può autonomamente riservare una quota di posti letto da destinare agli studenti immatricolati ai corsi di studio per il conseguimento della laurea di primo livello nonché agli iscritti al dottorato ed ai corsi di specializzazione.
- **10.11** Al momento della definizione del bando di concorso per l'assegnazione degli alloggi l'ADISURC stabilisce eventuali riserve di posti per la mobilità interuniversitaria ed altre necessità.

Servizio abitativo - Tariffe

10.12 La gratuità del servizio abitativo è limitata ai periodi per i quali gli studenti risultano beneficiari di borsa di studio. La tariffazione è disciplinata al punto 2 del presente documento programmatico.

11. Mobilità internazionale

- 11.1 Gli studenti, beneficiari di borsa di studio, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di laurea, di laurea specialistica o magistrale, di laurea specialistica a ciclo unico, di dottorato di ricerca, di specializzazione obbligatoria per l'esercizio della professione (ad eccezione di quelli di area medica di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n°368), e, per una sola volta, per gli iscritti ai corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale, ad una integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea sia di programmi non comunitari.
- **11.2** L'integrazione della borsa è concessa, a condizione che lo studente sia beneficiario della borsa nell'anno accademico nel quale partecipa a tali programmi e che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
- 11.3 A tal fine, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e pur nel perseguimento della soddisfazione delle graduatorie degli idonei al concorso borse di studio, l'ADISURC, provvede ad accantonare una quota al fine di destinare ai borsisti una integrazione della borsa di importo minimo pari a € 500, su base mensile, da corrispondere sulla base dei giorni di effettiva permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi, certificata dalle università Campane che promuovano il programma di mobilità, indipendentemente dal paese di destinazione. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su accordo bilaterale anche non comunitario. Il rimborso delle spese di andata e ritorno è concesso sino all'importo di € 100 per i paesi europei e sino all'importo di € 500 per i paesi extraeuropei.
- 11.4 Per gli studenti i cui nuclei familiari presentino valori dell'ISEE e dell'Indicatore della situazione patrimoniale superiori ai limiti massimi per la concessione dei benefici, ma non eccedenti il 40% di tali limiti, e che presentino i requisiti di merito richiesti può essere concesso, sulla base delle disponibilità di bilancio, un sostegno finanziario alla copertura dei costi di mantenimento per l'ammontare di 125 euro su base mensile, per la durata del periodo di permanenza all'estero sino ad un massimo di dieci mesi, erogato a condizione che le università contribuiscano al cofinanziamento dell'onere per ulteriori 125 euro.
- **11.5** I contributi sono erogati, ove possibile, in due soluzioni; la prima, prima dell'avvio del programma; la seconda al termine, previa verifica del conseguimento dei risultati previsti dal programma.
- 11.6 Al fine di promuovere la partecipazione degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi ai programmi di mobilità internazionale, l'ADISURC si adopera per incrementare il numero di borse integrative destinate al sostegno di tale attività, perseguendo l'obiettivo, nell'ambito delle disponibilità finanziarie, di rispondere alle richieste di tutti gli aventi diritto ivi compreso gli idonei non beneficiari.

12. Detenuti studenti

- **12.1** In considerazione della costituzione del Polo universitario regionale per detenuti e della DGR 77 del 26/02/2019, l'Azienda dispone, a favore dei detenuti che si iscrivano ai corsi universitari del Polo, contributi destinati a coprire il pagamento della tassa per il dsu.
- **12.2** Ai fini della determinazione dell'importo della borsa di studio gli studenti detenuti sono sempre considerati in sede. Non viene, altresì, erogato il valore del servizio mensa.